



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Galeota Presidente

Andrea Luberti Consigliere

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 487 /2021

nel giudizio iscritto al n. 62130 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

Giurlani Francesca, nata a Bologna il 9.6.1955 e residente a Pescia

(PT) in via Collecchio n. 33, rappresentata e difesa giusta procura in

atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Niccolò Grossi

e Federico Grossi, con i seguenti domicili digitali ex art. 28 c.g.c.:

niccolo.grossi@firenze.pecavvocati.it;

federico.grossi@firenze.pecavvocati.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

vista l'istanza di giudizio abbreviato proposta dalla convenuta, ai

sensi dell'art. 130 c.g.c., finalizzata alla definizione agevolata del

giudizio mediante il versamento dell'importo di € 12.725,81, pari al

50% del *quantum* richiesto in citazione;

visto il proprio decreto n. 27/2021 in data 29 settembre 2021, con il

quale la convenuta è stata ammessa alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di € 12.725,81, da versare entro il termine perentorio di trenta giorni;

sentiti, all'udienza in camera di consiglio del 15 dicembre 2021, tenutasi in modalità da remoto, il relatore e il P.M., nella persona del proc. reg. Acheropita Rosaria Mondera, nonché l'avv. Niccolò Grossi per parte convenuta;

ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 2 dicembre 2020, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la sig.ra Giurlani Francesca, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'Istituto Tecnico Agrario "Dionisio Anzilotti" di Pescia (PT), nella misura di € 25.451,63, o della maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata a seguito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, nella qualità di dirigente scolastico dell'Istituto Anzilotti, avrebbe illegittimamente rilasciato l'autorizzazione favorevole alla docente Pacini Lara, per la quale sarebbe stato emesso separato atto di citazione a giudizio, per lo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale assolutamente non autorizzabile, negli anni 2017 – 2019. Per l'esattezza, la docente avrebbe richiesto di essere autorizzata ad accettare l'incarico di

presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aquapur Multiservizi s.p.a., in rappresentanza del Comune di Capannori e per la durata di un triennio; pur trattandosi dell'assunzione di una carica in una società avente anche fine di lucro, *ergo* di attività di natura commerciale in situazione di incompatibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 3/1957, come desumibile *expressis verbis* dall'oggetto sociale indicato nello Statuto, la convenuta avrebbe accolto l'istanza di autorizzazione, così ponendo in essere una condotta gravemente colposa causativa di danno erariale.

L'importo del danno, pari ai compensi da riversare all'Amministrazione di appartenenza, sarebbe pari ad € 60.900,83.

Tuttavia, poiché la sig.ra Giurlani sarebbe stata posta in quiescenza nel settembre del 2018, la quota di danno a lei ascrivibile sarebbe relativa unicamente al primo anno e, dunque, quantificabile in complessivi € 25.451,63.

La convenuta, costituendosi in giudizio, ha proposto in via preliminare istanza di definizione del giudizio mediante il versamento dell'importo di € 12.725,81, pari al 50% del *quantum* richiesto in citazione, ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole, alla luce della tempestività dell'istanza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostative previste dal codice di giustizia contabile.

Con il decreto n. 27/2021 in data 29 settembre 2021, la convenuta è stata ammessa alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di € 12.725,81, da versare entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Per la verifica dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma così determinata, è stata fissata l'udienza in camera di consiglio del 17.11.2021, ma il giudizio è stato rinviato al 15.12.2021, per l'acquisizione della reversale di incasso.

All'odierna udienza, sentito il relatore, il PM ha preso atto dell'intervenuto tempestivo versamento dell'intera somma, riportandosi agli atti.

Dopo le conclusioni delle parti, la causa è così passata in decisione.

DIRITTO

1. L'ammissibilità dell'istanza di definizione agevolata del procedimento.

Con il decreto n. 27/2021 in data 29 settembre 2021, con il parere favorevole del PM, l'istanza di definizione agevolata del procedimento è stata accolta.

Come argomentato in quella sede, le ipotesi precedentemente in vigore di definizione agevolata del contenzioso sono state generalizzate dal nuovo codice di giustizia contabile, mediante l'introduzione del giudizio abbreviato.

Si tratta di un rito speciale che, in linea generale, presuppone il parere favorevole del PM. In tal caso, dopo l'acquisizione del parere, "il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio, con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite" (art. 130, comma 5, parte 1^).

Qualora invece venga espresso parere contrario, si procede

comunque alla fissazione dell'udienza, se il convenuto "prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente (...) e tale prospettazione non appare manifestamente infondata" (art. 130, comma 5, parte 2^a).

La norma presuppone, con tutta evidenza, che il Collegio possa disattendere il parere contrario del PM, ammettendo il convenuto al giudizio abbreviato.

Diversamente argomentando, la fissazione dell'udienza in caso di dissenso non avrebbe alcun senso, giacché il giudice non potrebbe che limitarsi a prenderne atto e a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza.

La decisione sull'ammissibilità dell'istanza non è riconducibile, però, al presupposto della *non manifesta infondatezza* della prospettazione del convenuto, che è testualmente riferita soltanto alla fissazione dell'udienza.

Inoltre, la delibazione dell'istanza avviene sulla base di parametri diversi dalla non manifesta infondatezza e, nello specifico, come previsto dal comma 6 dell'art. 130 c.g.c., in riferimento alla "congruità della somma proposta", alla "gravità della condotta" ed alla "entità del danno", oltre che all'eventuale esercizio del potere riduttivo (testualmente precluso soltanto in appello).

Sulla scorta di questi criteri di valutazione, il Collegio "determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento" (comma 7).

Il giudice, pertanto, ha il potere di valutare il merito della richiesta,

sulla base dei parametri comunemente utilizzati per la determinazione del *quantum debeatur* (gravità della condotta ed entità del danno), oltre che tenendo conto della congruità della somma proposta; nel caso in cui ritenga accoglibile la richiesta di abbreviato, determina d'ufficio la somma dovuta, in base ai parametri previsti dalla legge, a prescindere dalla prospettazione delle parti.

La tesi accolta con il decreto n. 22/2021 e ribadita in questa sede, *mutatis mutandis*, appare in linea con la giurisprudenza costituzionale, formatasi sugli analoghi istituti già previsti dalla legge n. 266 del 2005 e dal decreto - legge n. 102 del 2013.

Nell'occasione, era stato infatti precisato che il potere di cognizione del giudice non era affatto limitato alle condizioni formali di ammissibilità della richiesta, ma che era esteso alla valutazione dell'eventuale "non meritevolezza" della domanda (sent. n. 183 del 2007); in ogni caso, "l'operatività delle disposizioni denunciate" presupponeva "una valutazione di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l'esigenza di giustizia" potesse ritenersi "soddisfatta a mezzo della procedura accelerata" (sent. n. 184 del 2007).

Il potere del giudice di valutare le condizioni sostanziali di ammissibilità della domanda appare palesemente in linea con la possibilità di disattendere il parere contrario del PM. Il Collegio, infatti, non ha la mera funzione "notarile" di prendere atto dell'eventuale accordo delle parti, ma può e deve entrare nel merito della vicenda, valutando se il dissenso sia o meno ingiustificato e, se del caso,

ammettendo ugualmente il convenuto al giudizio abbreviato (nello stesso senso, Sez. Giur. Calabria, decr. n. 180/2020 e sent. n. 379/2020).

La delibazione sulla “non manifesta infondatezza”, di cui al comma 5 dell’art. 130 c.g.c., riguarda unicamente la fissazione dell’udienza in camera di consiglio. La disposizione appare oggettivamente finalizzata ad impedire che uno strumento come il giudizio abbreviato, delineato dal legislatore per finalità deflattive, venga invece utilizzato con intenti dilatori, attraverso la proposizione e la reiterazione di istanze palesemente prive di ogni fondamento.

Nel caso in esame, la richiesta di giudizio abbreviato è stata ritenuta come indubbiamente ammissibile, sia perché è stata presentata nei termini, sia in quanto, come correttamente argomentato dal PM, non è *ictu oculi* configurabile alcuna ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante.

In ordine al *quantum*, si è ritenuto che la somma proposta fosse del tutto congrua, alla luce dell’entità del danno e della gravità della condotta.

Di conseguenza, la convenuta, ai sensi del comma 7 dell’art. 130 c.g.c., è stata ammessa alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma complessiva di € 12.725,81, pari al 50% dell’importo richiesto in citazione, entro il termine perentorio di trenta giorni.

2. La verifica del tempestivo e puntuale adempimento. Le statuizioni conclusive.

La somma determinata con il decreto n. 27/2021, pari ad € 12.725,81, è stata tempestivamente versata dalla convenuta in data 13.10.2021, come si evince dalla disposizione di bonifico in pari data, dalla reversale di incasso dell'Amministrazione n. 81 del 18.11.2021 e dalla coeva nota del Dirigente scolastico, dove si dà atto che il pagamento è pervenuto il 14.10.2021, entro il termine stabilito.

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Alla definizione agevolata del processo segue la condanna della convenuta alle spese processuali, in quanto la natura stessa del procedimento "esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione", ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c. (*ex plurimis*, in tal senso, Sez. giur. Calabria, sent. n. 22/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 120/2017; Sez. giur. Basilicata, sent. n. 51/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 356/2018; Sez. Umbria, sent. n. 24/2019).

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana dichiara definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali per il presente rito camerale, che liquida in complessivi € 160,00.=(diconsi Euro Centosessanta/00.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio da remoto del 15.12.2021.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Antonio Galeota

F.to digitalmente

Depositata in cancelleria in data 29/12/2021

Il Direttore di segreteria

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente